



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

QUADERNO ANTIRICICLAGGIO

Note per i Colleghi



Gruppo di lavoro antiriciclaggio

Coordinatore: Adriana Valgoglio Gambato. Delegato del Consiglio: Francesco Forbek.
Membri: Antonio Chiroli, Federico Orlandi, Andrea Pagani, Chiara Segala e Michele Vitello.

Marzo 2012

A TUTTI GLI ISCRITTI

L'art. 12 comma 1 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha profondamente modificato l'art. 49 commi 1, 5, 8, 12 del Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, relativo alla limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Art. 49 Dlgs 231	Comma	Regole in vigore fino al 5 dicembre 2011	Regole in vigore dal 6 dicembre 2011
	1	Divieto di trasferimento denaro contante, libretti di deposito bancari e/o postali e titoli al portatore anche con più pagamenti inferiori alla soglia <u>oltre il limite massimo di €. 2.499/99</u>	Divieto di trasferimento denaro contante, libretti di deposito bancari e/o postali e titoli al portatore anche con più pagamenti inferiori alla soglia <u>oltre il limite massimo di €. 999/99</u>
	5	Obbligo clausola di NON TRASFERIBILITA' sugli assegni bancari e/o postali di importo <u>pari o superiore ad €. 2.500/00</u>	Obbligo clausola di NON TRASFERIBILITA' sugli assegni bancari e/o postali di importo <u>pari o superiore ad €. 1000/00</u>
	8	Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali di importo inferiore ai €. 2.500/00 può essere richiesto, in forma scritta, dal cliente senza la clausola di NON TRASFERIBILITA'	Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali di importo inferiore ai €. 1.000/00 può essere richiesto, in forma scritta, dal cliente senza la clausola di NON TRASFERIBILITA'
	12	Il saldo dei libretti di deposito bancari e/o postali al portatore non può essere superiore ad €. 2.499/99	Il saldo dei libretti di deposito bancari e/o postali al portatore <u>non può essere superiore ad €. 999/99</u>

- Il termine per portare i libretti di deposito al portatore con saldo eccedente €. 999/99 al predetto limite è stato fissato al **31 marzo 2012**.
- I limiti sopra indicati sono già in vigore in quanto il Decreto Legge ha efficacia dal giorno della pubblicazione avvenuta il giorno 6 dicembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale. Per le violazioni all'uso del contante avvenute nel periodo dal 6 dicembre 2011 e fino a 31 gennaio 2012, non verrà applicata alcuna sanzione, le sanzioni si applicheranno per le violazioni avvenute successivamente, tali sanzioni sono di ordine amministrativo e variano tra l'1% ed il 40% degli importi trasferiti. La sanzione minima è di €. 3.000/00 (tremila/00).
- Il comma 11 dell'art. 12 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha aggiunto all'art. 51 comma 1 del Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 le seguenti parole: "e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale".
Quindi i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio entro 30 giorni dal momento in cui "in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni" hanno avuto notizia delle infrazioni **devono effettuare un doppio invio delle segnalazioni** relative alle violazioni dell'utilizzo del denaro contante:

- Al MEF;
- All'Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite con provvedimento da emanarsi a cura del direttore della predetta Agenzia.

Per quanto riguarda le comunicazioni al MEF con apposito decreto è stato stabilito che gli uffici competenti a ricevere le segnalazioni delle violazioni da parte dei soggetti destinatari delle norme sull'antiriciclaggio sono quelli delle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO competenti per il territorio.

Per la Lombardia la segnalazione (si allega fac simile segnalazione) deve essere inviata :
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

Via Tarchetti n. 6
20100 Milano

➤ SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE

Con riferimento ad alcune richieste pervenute all'Ordine da parte di colleghi si precisa che: l' "alternativa" di segnalare le "operazioni sospette" all'Ordine non è ancora praticabile. L'art. 43 comma 2 del D lgs. 231/2007, peraltro, subordina tale possibilità ad una preventiva "abilitazione" dell'Ordine tramite appositi provvedimenti di legge.

L'attribuzione al singolo Ordine locale della funzione di veicolo delle segnalazioni non appare coerente con il sistema delineato dalla normativa per evidenti ragioni di efficacia ed efficienza del sistema.

A conferma di ciò si evidenzia che laddove gli Ordini professionali siano stati dichiarati, a seguito di apposito provvedimento di legge, competenti a ricevere dagli iscritti le segnalazioni delle operazioni sospette, tale competenza è stata attribuita esclusivamente al Consiglio Nazionale dell'Ordine e non anche ai singoli Ordini territoriali. (Per ora tale possibilità è stata riconosciuta solo ai Consigli Nazionali del Notariato e dei Consulenti del Lavoro D.M. Economia e Finanze del 27/02/2009).

Il Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio

Spett.le
Ragioneria Territoriale dello Stato
di Milano
Via Tarchetti n. 6
20121 - MILANO

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Comunicazione a seguito di infrazione nell'utilizzo di contanti oltre il limite
consentito - art. 51 d.lgs. 231/07.

Soggetto autore dell'infrazione: Sede in -
codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di
In persona del legale rappresentante nato a
il codice fiscale

Soggetto segnalante: con sede/studio in:
codice fiscale , destinatario delle disposizioni
contenute all'art. 12 - l" comma letto a) - d.lgs. 231/07.

Nell'ambito dei propri compiti di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni e attività, in data
..... ha preso atto delle seguenti irregolarità:

Brescia lì

In fede

Allegati:

Copia prima nota mese
Copia fattura n. .. del
Copia estratto conto c/c n